



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE 03 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

VIA CREMONA 6 C/O ALESSANDRIA
GLOBOCONSUMATORI ONLUS
15121 ALESSANDRIA
AL

COMUNE DI MILANO C.P.M. - CASA
COMUNALE DI MILANO
GALLERIA CIRO FONTANA, 3 - 6°PIANO
20121 MILANO
MI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **48554/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **COLOMBO SUSANNA**

Depositata Sentenza Numero: _____ in data : **13/11/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI MILANO C.P.M. - CASA COMUNALE DI MILANO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Milano 13/11/2019

IL CANCELLIERE



13/11/19

N.R.G. 48554/2019

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO**Sezione III****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Milano, avvocato Susanna Colombo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° _____ : Opposizioni a Sanzioni Amministrative, tra

_____ rappresentato dalla
**Associazione Consumatori "Alessandria Globoconsumatori Onlus" con domicilio
 eletto presso Alessandria Globoconsumatori Onlus in Alessandria , Via Cremona,**

6**RICORRENTE****CONTRO**

COMUNE DI MILANO- Corpo di Polizia Locale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dai Funzionari Delegati di P.L. ed elettivamente domiciliato in Milano, Galleria Ciro Fontana, 3

RESISTENTE**OGGETTO** : Opposizione a verbali di accertamento di violazione.

All'udienza del giorno 5 novembre 2019 per parte ricorrente si presentava in aula il Dott Gatto che insisteva per l'accoglimento del ricorso, giusti i motivi indicati in atti.

Per parte resistente si presentava in udienza il Funzionario Delegato, Nicoletta Buonaface. Il Comune si era regolarmente costituito in Cancelleria con il deposito di comparsa e allegati documenti, il Funzionario Delegato insisteva come in atti per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna il GdP, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, ha deciso con sentenza, dando contestuale lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Con ricorso in opposizione a verbali di accertamento, depositato il 2 agosto 2019, parte ricorrente ha impugnato i verbali di cui all'elenco allegato all'atto introduttivo.

Tutti i verbali opposti sono stati elevato dalla Polizia Locale del Comune di Milano per violazione dell'art.142 comma 8 del Codice della Strada poiché il conducente del veicolo tg. _____ nelle ore e date ivi indicate in Viale Fulvio Testi " circolava alla velocità superiore a quella consentita".

Le violazioni sono state accertate mediante utilizzo di apparecchiatura Telecamera T EXPEED V. 2.0 matricola 2115 che provvedeva ad effettuare il rilievo della velocità.

Le violazioni non venivano immediatamente contestata.

La parte ricorrente indica una serie di motivi in base ai quali le sanzioni devono essere annullate.

Il ricorrente eccepisce che il cartello di preavviso dell'accertamento delle infrazioni mediante apparecchiatura autovelox è posto a "soli 65 metri da tale apparecchiatura " e nonostante la "Direttiva Minniti" prescriva una distanza minima adeguata senza tuttavia specificare i metri tra preavviso e apparato, il ricorrente sostiene che " 65 metri sembrano essere troppo pochi per poter regolare eventualmente la velocità".

In realtà l'art.142 comma 6 bis del Codice della Strada impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano **preventivamente segnalate e ben visibili all'utenza**, mediante l'uso di segnali stradali o dispositivi di segnalazione luminosa.

Tuttavia nella Direttiva Minniti non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale e la postazione di controllo a cui si riferisce, dovendo tale distanza essere adeguata , inoltre si prevede che tra il segnale o dispositivo e la stessa postazione non devono essere presenti intersezioni od immissioni laterali di strade ad uso pubblico.

Nelle proprie controdeduzioni la Polizia Locale di Milano contesta le osservazioni della parte ricorrente.

Per quanto riguarda la "contestazione immediata" si ricorda che la stessa non è necessaria, a norma del disposto di cui all'art. 201 comma 1 ter del Codice della Strada.

Il Comune ha prodotto documentazione riguardante il certificato di taratura dell'impianto, la copia del decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. 111/MC/2002 Area IV e copia del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4130/2004 riguardanti la regolare installazione ed il funzionamento dell'impianto di rilevamento.

Si rileva, dalla documentazione prodotta dal Comune di Milano, che Viale Fulvio Testi è classificata “strada urbana di scorrimento” avendo le caratteristiche di cui all’art. 2, 2° comma del CDS. ed è stata inserita nella tipologia di strada di cui al decreto del Prefetto n. 111/MC/2002 del 04/04/2003 in attuazione dell’art. 4 del D.L. n. 121 del 20/06/2002, quale località esonerata dall’obbligo di contesto immediato.

Sono state prodotte in causa le foto inerenti i passaggi del veicolo di proprietà dell’opponente.

Sono stati allegati dal Comune di Milano i certificati di taratura della strumentazione utilizzata per le rilevazioni, è stato depositato il “Verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea” del 23 novembre 2017.

Le numerose immagini fotografiche allegate dimostrano, in modo inequivocabile, che il veicolo che ha commesso le violazioni impugnate, corrisponde a quello di proprietà del ricorrente.

Tuttavia, tra i motivi dedotti da parte ricorrente, è da ritenersi accoglibile la censura inerente la mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per effettuare l’accertamento ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lettera f.

In particolare il ricorrente evidenzia, nei propri scritti difensivi, che l’apparecchiatura elettronica in questione, denominata T-Expeed V 2.0, non risulta aver ottenuto l’omologazione da parte del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), ma solo la “approvazione” da parte del MIT (Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) mediante determinazioni dirigenziali.

Il Comune di Milano, nei propri scritti difensivi, sostiene che l’apparecchiatura utilizzata in Via Fulvio Testi risulta approvata grazie alle due determinazioni dirigenziali del MIT, precisando che i due termini “omologazione” e “approvazione” vengono utilizzati dal legislatore quali sinonimi.

Va rilevato che la norma del codice della strada che si occupa dell’accertamento della velocità è l’art. 142 comma 6 che parla di “apparecchiature debitamente omologate”.

L'apparecchiatura T- Expeed V 2.0, come da documentazione depositata dal Comune di Milano, non è mai stata omologata , ma "approvata" con due determine dirigenziali del MIT, a firma dell'Ing. Sergio Dondolini.

Nella prima Prot. N. 5298 del 27/10/2011, all'art. 1 , si precisa: " E' approvato il sistema denominato "T-Exspeed V.2.0"".

Nella seconda Prot. N. 4910 del 16/10/2014, all'art.1, si precisa:" E' estesa l'approvazione del dispositivo denominato "T-Exspeed V.2.0"".

In entrambe le determine si parla di "approvazione", mentre l'art. 142 comma 6 del cds parla espressamente di "omologazione".

In realtà il legislatore, pur prevedendo le due diverse ipotesi, la omologazione e la approvazione, a volte sembra, ma solo apparentemente, usarle in modo promiscuo, ingenerando con ciò una certa confusione.

Ma è, alla fine, l'art.192 del Reg. del CDS , al quale l'art. 45 del cds fa rinvio, che dispone:

"1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la **omologazione o la approvazione** di segnali, di dispositivi , di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi...l'interessato deve presentare domanda...corredata da una relazione tecnica..., nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede **l'omologazione o l'approvazione...**"

"2 L'Ispettore generale ...accerta...la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede **l'omologazione** alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e **ne omologa il prototipo quando** gli accertamenti hanno dato esito favorevole..."

"3 Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei Lavori Pubblici **approva** il prototipo seguendo per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2..."

"5 La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome..."

4 

In fine al punto 6 “Può essere disposta inoltre la revoca del **decreto di omologazione o di approvazione del prototipo**”

In definitiva, come ben declina l'art. 192 del Regolamento CdS, si tratta di due procedure completamente diverse (omologa e approvazione) che giungono a differenti provvedimenti conclusivi.

Si torna allora all'art. 142 comma 6 del cds che fa riferimento ad “apparecchiature debitamente omologate” ovvero apparecchiature che devono presentare, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al Cds poiché, in caso di mancanza di tali caratteristiche, potrebbero solo essere approvate, ma non potrebbero essere utilizzate per la misurazione della velocità ai sensi dell'art. 142 CdS.

In conclusione si può correttamente sostenere che vi è una chiara distinzione tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura quanto sulla finalità perseguita, resta il fatto che il legislatore per i casi in cui è prevista l'omologazione ha previsto vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.

Alla luce di quanto sopra, non essendo stata l'apparecchiatura utilizzata, debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni dell'art. 142 cds.

Ai sensi dell'art. 7 comma 10 D. Lgs. 150/2011 il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Le spese vengono compensate stante la non conformità delle decisioni in merito all'argomento trattato.

PQM

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso ed annulla i 10 provvedimenti amministrativi opposti.

Nulla sulle spese.

Milano, 05/11/2019



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Carmela D'AVERIO)